



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA  
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

Raccolta n. .... del .....

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'ENTE LOCALE E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA CHE USUFRUISCONO DEGLI SPAZI GRATUITI DEDICATI DELLA SPIAGGIA INCLUSIVA BRUGIANO "BUENA VIDA" DI MARINA DI MASSA REALIZZATA PER MEZZO DEL PROGETTO APPROVATO DALLA REGIONE TOSCANA, CON DECRETI DIRETTORIALI N. 16569/2022 E N. 24670/2022, E A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA, DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41**

TRA

Il Comune di Massa (di seguito solo Comune) con sede in Massa, Via Porta Fabbrica 1 , partita IVA 00181760455, nella persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale, Dott. Stefano Tonelli, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Massa, Via Porta Fabbrica 1, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente e a ciò autorizzato con Decreto sindacale n. 143 del 16/10/2025 con il quale gli è stato attribuito l'incarico delle funzioni dirigenziali del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale;

E

L'Ente del Terzo Settore Associazione / Organizzazione..... (di seguito solo E.T.S.), con sede legale in ..... – ....., CF ..... nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ...., nat..... a ..... il ..... e domiciliato in ....., Via ....., a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie.

Richiamati:

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 141 del 30.04.2026, il Comune di Massa intende assegnare in regime di volontariato, all'E.T.S. sopra individuata, l'assegnazione delle attività di supporto alle persone con disabilità motoria che usufruiscono degli spazi gratuiti dedicati nella Spiaggia Inclusiva Brugiano "Buena Vida" di Marina di Massa realizzata per mezzo del progetto approvato dalla Regione Toscana, con Decreti Direttoriali n. 16569/2022 e n. 24670/2022, e a valere sul Fondo nazionale per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Avviso approvato con determinazione n. ...., nella presente Convenzione e nel progetto presentato in sede di selezione che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

- l'E.T.S. è iscritto al RUNTS repertorio n. .... e che non sono in atto procedure di revoca;

**Tanto richiamato e premesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. .... del ....., Comune e l'E.T.S. convengono e stipulano quanto segue:**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'E.T.S. come sopra individuata, per l'erogazione di attività di supporto alle persone con disabilità motoria che usufruiscono gratuitamente della spiaggia inclusiva, libera e attrezzata Brugiano "Buena Vida" di Marina di Massa. Tale attività rientra tra quelle di interesse generale finalizzata al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

### **ART. 2 - FINALITÀ E DURATA**

Il Comune si avvale dell'attività dell'E.T.S. con l'obiettivo di promuovere e diffondere attività inclusive che valorizzino la persona con disabilità motoria, individualmente e nella sua dimensione sociale, e migliorino la sua qualità della vita.

Tale obiettivo permette di assicurare la realizzazione di attività/interventi a rilievo sociale destinati alla fruizione da parte delle persone con disabilità motoria che accedono alla Spiaggia Inclusiva "Buena Vida". La spiaggia inclusiva presenta aree e spazi adeguati che consentono, alle persone con disabilità motoria, di godere di momenti di rilassamento e serenità. La spiaggia è stata dotata di attrezzature e dispositivi idonei a garantire la completa fruibilità degli spazi (passerella per l'accesso, area con pavimentazione idonea, lettini prendisole, quattro gazebo, sedie job, gioco attrezzato per bambini disabili). E' stata inoltre installata una passerella (facilmente rimovibile) che facilita l'accesso al mare e che consente alle persone con disabilità di accedere all'acqua in completa autonomia tramite il dispositivo (SeaTrac Mover Tobe).

Detta spiaggia mette quindi a disposizione gratuitamente alle persone con disabilità motoria, la possibilità di utilizzo:

- 1) del dispositivo Sea Trac Mover;
- 2) di n. 4 pergole ombreggianti;
- 3) di sedie job;
- 4) della passerella per l'accesso al mare.

L'obiettivo del progetto è rendere fruibili gli spazi dedicati con supporto dell'E.T.S. alle persone in condizione di disabilità motoria per le attività di accoglienza, di accompagnamento e di aiuto nell'utilizzo dei beni suddetti ed elencati ai punti 1), 2), 3) e 4).

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa fino al 31/08/2028.

E' esclusa qualsiasi forma di proroga tacita o di rinnovo tacito, salvo proroga per consentire all'Amministrazione Comunale di completare la nuova procedura selettiva. Alla scadenza la convenzione si intende risolta di diritto senza obbligo di disdetta.

### **ART. 3 – DESTINATARI**

Destinatari del presente servizio sono le persone con disabilità motoria che accedono alla spiaggia e fruiscono delle attività di cui all'art. 3 dell'Avviso, a cui si fa espresso rinvio, e all'art. 4 della presente Convenzione.

### **ART. 4- SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

Le attività sono svolte durante il periodo estivo dal 15 giugno al 31 agosto di ogni anno e precisamente negli anni 2026, 2027 e 2028, festivi compresi, per 6 ore *die* da suddividere tra la mattina e il pomeriggio come di seguito indicato:

- mattina: dalle ore ----- alle ore -----;
- pomeriggio: dalle ore ----- alle ore -----;

Le suddette fasce orarie sono da considerarsi flessibili e rimodulabili da parte del Comune, in accordo con l'E.T.S., sulla base delle esigenze rilevate nel corso di attuazione della presente Convenzione.

**4.1. Accoglienza:** per garantire la fruibilità degli spazi dedicati, l'E.T.S., supporta le persone in condizione di disabilità motoria con attività di accoglienza, di informazione, di accompagnamento e di aiuto nell'utilizzo dei beni elencati ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2 della presente Convenzione.

Si ritiene che l'accoglienza non sia una mera attività, ma un vero e proprio valore che si traduce in attenzione, rispetto e cura per ogni persona in condizione di disabilità. Fin dal primo contatto, l'obiettivo è far sentire tutti benvenuti, indipendentemente dalle proprie abilità o necessità specifiche. L'E.T.S. garantisce che gli operatori, chiamati a gestire questa attività, siano formati non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano: devono essere in grado di ascoltare, comprendere e rispondere con sensibilità alle diverse esigenze.

**4.2 Informazione:** per una corretta fruizione di spazi e dei beni di cui sopra, l'E.T.S. fornisce alla persona con disabilità motoria le corrette informazioni per un corretto e sicuro utilizzo dei beni stessi con particolare attenzione all'utilizzo del dispositivo "Sea Trac Mover".

**4.3 Accompagnamento e aiuto nell'utilizzo dei beni:** attività di supporto alla persona in condizione di disabilità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: accompagnamento alla piazzola d'ombra; accompagnamento alla piazzola di utilizzo del Sea Trac; aiuto nel posizionamento sul sedile del Sea Trac anche tramite utilizzo del sollevatore, etc.

**4.4 Preparazione dei beni:** ai fini del supporto delle persone con disabilità motoria nell'utilizzo dei beni a disposizione nella spiaggia inclusiva, l'E.T.S. prepara i beni stessi e tutto quanto necessario per la corretta fruizione della spiaggia inclusiva, con particolare riferimento:

- alla verifica sul corretto posizionamento della passerella per l'accesso al mare eliminando eventuali ostacoli;
- alla preparazione e installazione quotidiana del Sea Trac Mover mediante spostamento del macchinario sulla piazzola dedicata, montaggio dei binari (o una parte di binari), posizionamento delle segnalazioni anche in mare eseguendo le manovre di spostamento del Sea Trac in sicurezza. L'operatore dell'E.T.S. prima di far utilizzare il macchinario fornisce alla persona le necessarie informazioni per un corretto e sicuro utilizzo. A conclusione della giornata l'operatore dell'E.T.S. smonta i binari e ripone il Sea Trac nel suo ricovero;
- all'utilizzo di un sollevatore nella disponibilità dell'E.T.S. che deve collocare in prossimità della piazzola dove è posizionato il Sea Trac Mover o la sedia job per poi supportare, all'occorrenza, la persona con disabilità motoria nella salita sul macchinario o sedia.

**Al termine delle attività di ciascun anno l'E.T.S. fornisce al Comune una relazione contenente la valutazione delle attività svolte rilevando punti di forza, criticità ed eventuali proposte migliorative.**

L'E.T.S. si impegna affinché tutte le attività previste nell'Avviso, nella Proposta progettuale dell'E.T.S. e nella presente Convenzione, siano rese con continuità e senza interruzioni per tutto il periodo di cui al presente articolo.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare e/o richiedere modifiche alla programmazione delle attività di supporto, per esigenze contingenti, previi accordi con l'E.T.S.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte l'E.T.S. dovrà comunque coordinarsi con il gestore del bagno e tenere conto delle esigenze delle persone in condizione di disabilità che usufruiscono della spiaggia inclusiva.

#### **ART. 5 - IL RESPONSABILE**

Il legale rappresentante dell'E.T.S., come sopra individuato, salvo diversa comunicazione in merito, è il Responsabile del progetto. L'eventuale sostituzione del Responsabile del progetto dovrà essere comunicata al Comune per PEC entro il giorno successivo alla sostituzione.

#### **ART. 6 - IL PERSONALE**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'E.T.S., garantisce la disponibilità di volontari aderenti e, se necessario, di personale dipendente nel rispetto di quanto indicato agli artt.ii 33 e 36 del D.Lgs. 117/2017, in numero adeguato a garantire la corretta esecuzione delle attività di supporto richieste nonché la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi per cui sono destinati. I volontari sono comunque prevalenti per numero e prestazioni rispetto all'eventuale personale dipendente.

**Volontari:** per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'E.T.S. può avvalersi di volontari nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017. Deve assicurarli sia contro gli infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso terzi. Dato atto che la stipula di tale copertura assicurativa è da ritenersi elemento essenziale della convenzione, il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un ipotesi di grave inadempimento cui consegue la risoluzione della convenzione, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

L'E.T.S. garantisce la disponibilità del numero di volontari indicato nel progetto assicurando la loro specifica competenza e preparazione rispetto agli interventi cui sono destinati.

**Lavoratori dipendenti:** nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale dell'E.T.S. addetto all'espletamento delle attività di supporto oggetto della presente Convenzione nel caso in cui l'E.T.S. si avvalga di personale dipendente. Le prestazioni effettuate dal personale utilizzato dall'E.T.S., per le attività previste nel progetto e nella convenzione, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese nei confronti dell'Amministrazione.

L'E.T.S. è tenuta ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazione, previdenza sociale, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

E' altresì obbligata ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del comparto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 e dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

L'E.T.S. si impegna ad assicurare, per l'intera durata della gestione, volontari, personale dipendente e collaboratori idonei per l'espletamento delle attività oggetto di Convenzione.

Tanto il personale dipendente, collaboratori e volontario devono possedere i requisiti generali sotto indicati:

- idoneità a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto della normativa vigente;
- assenza di condanne penali anche con riferimento al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
- attitudine alla relazione di aiuto.

Operatori e volontari devono assolvere con impegno e diligenza la loro mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione, con riferimento agli scopi che l'E.T.S. persegue.

L'E.T.S. trasmette, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo dell'eventuale personale impiegato (volontario/dipendente) specificato per qualifiche, mansioni e comprensivo dell'orario settimanale assegnato a ciascun operatore che svolgerà le attività di supporto.

L'E.T.S. segnalerà al Comune ogni variazione intervenuta nel personale impiegato e dovrà comunque garantire il rispetto degli impegni assunti. I singoli operatori sono tenuti a compilare e firmare un foglio di presenza giornaliero con indicazione degli orari di servizio e delle attività svolte. I fogli presenza dovranno essere conservati presso la Spiaggia inclusiva e potranno essere consultati in ogni momento dal Comune.

L'E.T.S., ai fini del buon andamento delle attività, è tenuta ad assicurare la continuità della presenza dell'operatore presso la spiaggia inclusiva, garantendo la pronta sostituzione in caso di assenze con addetti di pari qualifica, senza alcun altro onere a carico del Comune.

Ogni variazione è tempestivamente comunicata al Comune, che si riserva la facoltà di verificare il rispetto di quanto indicato negli articoli della presente Convenzione.

L'E.T.S. assicurare, con polizza di responsabilità civile verso terzi che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico), l'E.T.S. stesso e gli operatori impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi. L'E.T.S. attuatore è responsabile, senza riserve ed eccezioni, di eventuali danni a persone o cose nel corso dello svolgimento delle attività di supporto oggetto della Convenzione per fatto proprio o del personale addetto.

L'E.T.S. garantisce che il proprio personale, anche volontario, attuano le attività progettuali nel pieno rispetto dei principi contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e specificamente al Codice di comportamento adottato dal Comune di Massa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 30/12/2022 reperibile al seguente link:

[https://servizionline.comune.massa.ms.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB\\_NAME=n201312&NodoSel=85](https://servizionline.comune.massa.ms.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201312&NodoSel=85))

Il Comune si riserva di segnalare eventuali inidoneità del personale dipendente o volontario operante in rapporto alle funzioni indicate e relative al mancato rispetto degli obblighi previsti e chiederne l'eventuale sostituzione.

#### **ART. 7 - RIMBORSO SPESE**

Il costo relativo allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione è soggetto a rimborso con le specificazioni di seguito riportate.

Fermo restando che, con la presente Convenzione, non si intendono affidare servizi in appalto né mettere a disposizione risorse economiche a titolo di corrispettivo, si precisa che per lo svolgimento dell'attività di supporto alle persone in condizione di disabilità motoria in oggetto è previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e debitamente rendicontate.

I costi diretti relativi allo svolgimento delle attività di supporto oggetto della presente Convenzione è rimborsato fino ad un massimo annuo di euro 10.020,00 a copertura delle spese sostenute dall'E.T.S. Non sono ammessi rimborsi forfetari, ma è consentito il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate.

Per quanto riguarda invece i costi indiretti, si precisa che questi ultimi sono rimborsabili limitatamente alla quota parte imputabile alle attività oggetto di Convenzione e nei limiti delle risorse di cui sopra.

Il consuntivo degli oneri (rendicontazione), corredato dalle relative quietanze di pagamento, deve essere presentato via PEC al Comune corredato di tutti i documenti giustificativi.

Il Comune si riserva di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni sulla documentazione presentata. Verranno prese in considerazione solo le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Il Comune verificata l'esattezza e la validità della documentazione presentata procederà alla liquidazione del rimborso.

Il pagamento dell'importo, subordinato alle verifiche sopra citate, è effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

Il rimborso non preclude all'E.T.S. l'accesso ad eventuali contributi, di cui all'art. 12 della Legge 241/1990, concessi da Amministrazioni Pubbliche.

#### **ART. 8 - VARIAZIONI**

Ogni eventuale modifica del Progetto valutato nella procedura ad evidenza pubblica deve essere stabilita di concerto con il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI DELL'E.T.S.**

L'E.T.S. si impegna a garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nell'Avviso, nella Proposta progettuale e nella presente Convenzione e rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa.

Tutti i soggetti facenti parte dell'E.T.S., nelle attività previste dalla presente Convenzione, sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione della presente convenzione.

L'E.T.S. garantisce, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un Responsabile a cui fare riferimento in caso di urgenza.

L'E.T.S., si impegna a partecipare ad eventuali incontri e riunioni che il Comune dovesse convocare al fine di esaminare l'andamento del servizio.

L'E.T.S. predispone, per ogni anno di Convenzione, una relazione scritta sull'andamento generale del Progetto e sulle iniziative svolte, indicando specificamente:

- attività svolte;
- numero di persone frequentanti la “Spiaggia Inclusiva”;
- elenco volontari impiegati nelle attività eseguite;
- rendicontazioni di eventuali contributi ricevuti dall'E.T.S. per le attività di cui all'art. 4.

La documentazione relativa alle persone in condizione di disabilità che usufruiscono della spiaggia inclusiva è assoggettata alla vigente normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento n. 679/2016 UE).

L'E.T.S. dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento n. 679/2016 UE. E' fatto inoltre obbligo all'E.T.S., di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e dei volontari con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'E.T.S. presenta la polizza di assicurazione n. ----- (Allegato 3) a copertura della responsabilità civile verso terzi che copre ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose come previsto all'articolo 11 della presente Convenzione.

L'E.T.S. è responsabile della sicurezza e l'incolumità dei propri dipendenti e del personale impiegato a qualsiasi titolo nell'attuazione delle attività progettuali, secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008. A tal fine l'E.T.S. produce il DVR - documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui al D.Lgs 81/2008 (Allegato 4) con riserva di aggiornarlo, se necessario, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, nonché comunica tutti gli atti e i comportamenti adottati in applicazione del succitato decreto legislativo.

L'E.T.S. si impegna ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti e dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, di cui è unico responsabile.

L'E.T.S., con la sottoscrizione della presente Convenzione, assume inoltre tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e in materia di protezione dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018.

## **ART. 10 - ATTREZZATURA**

Il Comune, per lo svolgimento delle attività di supporto, mette a disposizione gratuitamente i beni di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

L'E.T.S. accetta i sopra individuati beni divenendone custode limitatamente al periodo e orario stabilito all'art. 4 della presente Convenzione e si impegna a restituirli nella medesima condizione in cui sono consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

L'E.T.S. utilizzerà i suddetti beni per il solo scopo per cui sono stati assegnati, salvo diverse disposizioni concordate e formalizzate con il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale.

L'E.T.S., custode dei beni in argomento, risponde in proprio per eventuali danni occorsi ai beni stessi, incidenti o danni a terzi, procurati dall'uso dei beni di cui all'art. 2 e degli strumenti, delle attrezzature e dei materiali eventualmente messi a disposizione dall'E.T.S. per le attività in oggetto

L'E.T.S. è pertanto responsabile, senza riserve ed eccezioni, di eventuali danni a persone o cose nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione per fatto proprio o del personale addetto.

## **ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA' DELL'E.T.S.**

L'E.T.S. è responsabile:

- a) della sicurezza e incolumità del proprio personale compreso quello volontario;
- b) dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché dei beni concessi in uso;
- c) dei danni a persone o cose che sono i destinatari diretti del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'E.T.S. qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L'E.T.S. dovrà pertanto attivare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi sopra esposti derivanti dalla gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, di durata non inferiore alla a quella indicata all'art. 4 della Convenzione, compresi suoi eventuali rinnovi o proroghe, aventi le seguenti specifiche ed essenziali caratteristiche:

A) polizza a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni involontariamente arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro, Euro 1.500.000,00 per persona ed Euro 1.500.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- responsabilità civile personale dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori dell'E.T.S. che a qualsiasi titolo prendano parte nell'espletamento dell'attività oggetto della Convenzione;
- danni subiti dai volontari, dai dipendenti e dai collaboratori dell'E.T.S. e da tutte le persone che a qualsiasi titolo prendano parte alle attività oggetto della Convenzione, che devono essere considerati terzi fra loro e terzi nei confronti dell'E.T.S.;
- conduzione dei beni di cui all'art. della presente Convenzione consegnati all'E.T.S.;
- danni a cose di terzi in consegna o non all'E.T.S., comprese quelle in custodia, delle quali l'E.T.S. sia tenuta a rispondere ai sensi di legge (fino alla concorrenza di un importo minimo di euro 25.000);
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'E.T.S. (fino alla concorrenza di un importo minimo euro 250.000);

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) (eventuale solo in presenza di lavoratori subordinati o equiparati): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta oggetto della presente Convenzione (inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'E.T.S. si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00. per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

La stipula della detta polizza assicurativa, e l'eventuale rinnovo, è da ritenersi elemento essenziale della convenzione, il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un ipotesi di grave inadempimento cui consegue la risoluzione della convenzione, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

L'operatività delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, non esonerano l'E.T.S. dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'E.T.S.; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

Le copie delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione.

#### **ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Comune si riserva la facoltà di verificare le attività in svolgimento, sotto il profilo della qualità e della rispondenza delle citate attività alle disposizioni previste nell'Avviso, nella Proposta progettuale dell'E.T.S. e nella Convenzione. A tale proposito l'E.T.S. è tenuta a consentire al personale del Comune il libero accesso alla documentazione e alla spiaggia inclusiva per lo svolgimento di attività di controllo e di verifiche.

#### **ART. 13 - DOMICILIO DELL'E.T.S.**

L'E.T.S. elegge domicilio in ....., Via ....., e ad esso il Comune indirizza avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso.

Il Responsabile del procedimento elegge domicilio presso la sede del Comune di Massa in Massa Via Porta Fabbrica 1.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI**

L'E.T.S. è tenuta a collaborare all'occorrenza con gli altri Enti del Terzo Settore, eventualmente coinvolti nelle attività oggetto di Convenzione, e ad impegnarsi nel concretizzare le linee programmatiche del Comune, rapportandosi costantemente al Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale e al Responsabile Progettuale.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

#### **ART. 15 - INADEMPIENZE**

Il Comune ha ampia facoltà di verifica e di controllo sullo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, con conseguente diritto di formulare eventuali rilievi al Responsabile individuato ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione, e con speculare dovere di quest'ultimo di adottare tempestivamente idonee misure correttive.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze sono comunicate dal Comune per iscritto, con PEC o raccomandata A/R, entro 15 giorni dalla verifica effettuata, e con contestuale fissazione di un termine entro il quale la controparte dovrà tassativamente adottare i necessari provvedimenti.

E' in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune, qualora in una qualsivoglia sede di verifica o controllo, rilevi (a) inadempienze dell'assegnatario rilevanti quali inadempienze gravi, oppure (b) la reiterazione di inadempienze minori che tuttavia assumono, per la loro reiterazione, la rilevanza di inadempienze gravi, di attivarsi immediatamente per ottenere la risoluzione del contratto.

## **ART. 16 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione, qualora l'E.T.S. si renda responsabile di violazione di legge, oppure di contratto cioè non rispettando le disposizioni previste nell'Avviso, e/o nella Convenzione e/o nella Proposta progettuale perciò incorrendo nel proprio grave inadempimento. Ciò ricorre, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi e fattispecie sotto elencati e predeterminati:

1. sospensione, anche parziale, delle attività progettuali in assenza di giustificato motivo;
2. abituali ritardi, deficienze o negligenze nello svolgimento delle attività di progetto, qualora la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere gli obiettivi progettuali secondo il giudizio del Comune;
3. qualora l'E.T.S. si renda colpevole di frodi, accertata evasione fiscale, ovvero sia soggetto a procedure concorsuali;
4. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità delle attività, la sicurezza delle persone ed il rispetto di leggi, regolamenti e della Convenzione;
5. cessione della Convenzione, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'E.T.S., fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'E.T.S.;
6. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
7. violazione delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008;
8. perdita dei requisiti indicati dall'art. 6 dell'Avviso pubblico;
9. violazione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 30/12/2022, reperibile al seguente link:  
[https://servizionline.comune.massa.ms.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB\\_NAME=n201312&NodoSeI=85](https://servizionline.comune.massa.ms.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201312&NodoSeI=85);
10. inosservanza delle clausole contenute nel protocollo di legalità adottato dal Comune di Massa con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 2015, reperibile al seguente link:  
[https://servizionline.comune.massa.ms.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB\\_NAME=n201312&NodoSeI=68](https://servizionline.comune.massa.ms.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201312&NodoSeI=68);
11. violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010.

## **ART. 17 - CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE**

La risoluzione della convenzione viene disposta con atto del Comune del quale viene data comunicazione all'E.T.S. tramite PEC L'effetto della risoluzione non si estende alle attività già eseguite. All'E.T.S. inadempiente non spetta alcun indennizzo.

Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva il diritto di agire giudizialmente per richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti ai sensi dell'art. 1453, comma 1 del Cod. Civ. e di esigere dall'E.T.S. inadempiente il rimborso delle eventuali spese sostenute in misura superiore rispetto a quelle previste in presenza di un regolare adempimento delle attività progettuali.

Con la risoluzione della convenzione il Comune matura il diritto di assegnare a terzi la gestione delle attività di supporto in danno dell'E.T.S. inadempiente, pertanto il Comune si riserva la facoltà di indire una nuova procedura oppure di rivolgersi all'Ente del Terzo Settore concorrente successivo in graduatoria stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione della Convenzione. L'esecuzione in danno non esime l'E.T.S. inadempiente dalle responsabilità civili e penali conseguenti ai fatti a lui imputabili e che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che, in caso di risoluzione della Convenzione, l'E.T.S. dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione delle attività di supporto oggetto della presente Convenzione fino al subentro del nuovo E.T.S., onde evitarne l'interruzione.

#### **ART. 18 - DIFFIDA AD ADEMPIERE**

Il Comune ha altresì la facoltà di ottenere la risoluzione della convenzione mediante l'utilizzo dello strumento di cui all'art. 1454 cc, ovvero, inoltrando una previa diffida scritta per p.e.c. ad adempiere intimata all'E.T.S., cui sia contestata una situazione di grave inadempimento, contenente l'ordine perentorio di rimuoverla, entro e non oltre il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale la convenzione si intenderà risolta di diritto.

Costituiscono sin d'ora, per espressa previsione, comunque non tassativa, fattispecie di grave inadempimento dell'E.T.S., al verificarsi delle quali sarà diritto del Comune avvalersi, a sua scelta (in alternativa all'utilizzo della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), dello strumento qui disciplinato di cui all'art. 1454 c.c., le fattispecie sopra elencate, all'art.16, punti da 1 a 11.

#### **ART. 19 -FACOLTA' DI RECESSO AD NUTUM CON PREAVVISO**

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dalla convenzione e di interromperla anticipatamente, *ad nutum*, a suo insindacabile giudizio senza che l'E.T.S. debba avvallare alcunché e senza che possa rivendicare danno o compensi di sorta, mediante preavviso di mesi 3 (tre) da comunicarsi con p.e.c.

Il medesimo diritto di recesso è riservato all'E.T.S. assegnataria che ha pertanto facoltà di recedere dalla convenzione e di interromperla anticipatamente, *ad nutum*, mediante preavviso di almeno mesi 3 (tre) da comunicarsi al Dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale tramite p.e.c.

Il recesso non ha effetto per le attività già svolte.

In caso di recesso, all'E.T.S. non è dovuto alcun indennizzo.

#### **ART. 20 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del convenzione, nessuna esclusa o eccettuata, sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa, e qualora in tale sede non trovi bonaria composizione, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi in via esclusiva nel Foro di Massa, dovendosi interpretare la presente clausola come espressa e cosciente volontà delle parti di derogare alle regole processuali determinanti la competenza territoriale nel radicarsi delle controversie giudiziali, con l'intento di demandare ogni e qualsivoglia controversia, sia essa inerente l'interpretazione che l'esecuzione della presente convenzione, alla sola autorità giurisdizionale ordinaria identificata in via esclusiva nel Foro di Massa.

E' escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 21 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26.4.86, n. 131. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

#### **ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Comune si impegna a trattare i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza ed in particolare del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Massa è Titolare del trattamento dei dati personali connessi all'attività oggetto della presente convenzione e l'E.T.S. riveste il ruolo di Responsabile esterno. In quanto tale, l'E.T.S. assicura il pieno ed integrale rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali e degli obblighi previsti nel Contratto tra Titolare e Responsabile del Trattamento, che verrà sottoscritto prima dell'avvio delle attività.

Il Titolare è autorizzato al trattamento dei dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri. I dati personali saranno trattati in relazione agli interventi oggetto della presente Convenzione attuati dal Comune di Massa e dall'E.T.S. esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali del Comune e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

L'E.T.S. dovrà conservare i dati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla realizzazione del progetto oggetto della convenzione; a tale fine si impegnano a consegnare i dati al Comune entro 30 giorni dalla conclusione della Convenzione, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'E.T.S. trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate nella realizzazione delle attività oggetto della co-progettazione o di cui comunque l'E.T.S. sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'E.T.S. è comunque tenuta al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

### **ART. 23 - RINVIO A NORME VIGENTI**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia, nonché ai Regolamenti Comunali.

### **Sono allegati alla presente Convenzione, quali parti integranti e sostanziali:**

Allegato 1: Avviso;

Allegato 2: Proposta progettuale;

Allegato 3: Polizza di assicurazione dell'E.T.S.;

Allegato 4: DVR dell'E.T.S. - documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui al D.Lgs 81/2008.

I contraenti, ai sensi dell'art 1341 c.c., approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali:

Art. 11 - Copertura Assicurativa e responsabilità dell'E.T.S.

Art. 10 - Attrezzatura

Art. 15 - Inadempienze

Art. 16 - Risoluzione della convenzione

Art. 17 - Conseguenze della Risoluzione

Art. 18 - Diffida ad adempiere

Art. 19 - Facoltà di recesso ad nutum con preavviso

Art. 20 - Controversie

La presente scrittura è composta da numero undici (11) pagine a video, inclusa la pagina contenente i nominativi dei sottoscrittori del presente atto e quattro (4) allegati.

Le parti dichiarano il presente atto pienamente conforme alla loro volontà ed a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24. D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Per il Comune di Massa  
Il Dirigente  
Dott. Stefano Tonelli

Per l'E.T.S.  
Il Legale Rappresentante  
.....